



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI della scuola secondaria di primo grado

Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. n. 328 del DPR n. 297/1994

VISTO il DPR. n. 249 del 24.06.1998 – regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;

VISTO il D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo

Visto il DPR. n. 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998

Visto il DPR n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59

Vista la Direttiva prot. n. 30 del 15/03/2007- Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

Vista la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007;

Vista la legge n. 169 del 30/10/2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Vista la C. M. prot. n. 3602 del 31/07/2008

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni

Visto il D. M. 31/07/2007 e il D.M. 20/03/2009

Visto il “Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto della devianza giovanile in ambito scolastico” del 31 ottobre 2007 sottoscritto da Vari Soggetti Pubblici della provincia di Treviso

Visto il P.T.O.F. dell'Istituto

Vista la L. 71 del 29/05/2017 (artt. 4 e 5 c.2) indicante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Considerata la necessità di aggiornare il Regolamento di disciplina per gli studenti della scuola secondaria di primo grado alla luce del piano per la ripartenza in sicurezza a.s. 2020/21

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento di disciplina della scuola secondaria di primo grado nel quale sono individuati i doveri e i diritti degli studenti, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

PRINCIPI E FINALITA'

Il fondamento del potere disciplinare si rinviene nello *ius corrigendi* che la legge assegna alla scuola per assicurare il rispetto delle regole poste alla base della comunità scolastica e quindi per assicurare le finalità formative che la scuola è chiamata a perseguire:

1. favorire lo sviluppo del senso di responsabilità degli studenti
2. garantire la formazione alla cittadinanza attraverso l'educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile e sociale
3. realizzare un'alleanza educativa fra famiglie, studenti e personale scolastico, dove le parti assumano impegni e responsabilità reciproche e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

I docenti illustrano agli studenti il patto di Corresponsabilità educativa e il regolamento di disciplina che verranno presentati ai genitori nella prima riunione assembleare di classe ad inizio di anno scolastico. Entrambi i documenti sono pubblicati in via permanente nell'albo on line dell'Istituto

DIRITTI DELLO STUDENTE

Lo studente ha il diritto di:

1. usufruire di un servizio scolastico puntuale e continuativo
2. acquisire conoscenze e abilità per sviluppare competenze cognitive e sociali
3. partecipare attivamente e in modo responsabile alla vita della scuola
4. avere una scuola ordinata, pulita, confortevole e salubre, dotata di ambienti adeguati alle varie attività
5. essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola
6. esprimere le proprie opinioni ed essere rispettato in questo sia dai compagni sia dagli insegnanti
7. avere spiegazioni della lezione e ulteriori chiarimenti nel caso in cui l'argomento non sia stato completamente compreso, pur avendovi posto la dovuta attenzione
8. essere rispettato e sostenuto nel proprio stile e nel proprio ritmo d'apprendimento
9. fruire di iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione della dispersione scolastica
10. essere sostenuto nella realizzazione di scelte personali ed iniziative autonome
11. avere una valutazione tempestiva e trasparente che lo aiuti a conoscere i propri punti di forza e di debolezza per poter migliorare le proprie competenze
12. essere rispettato nelle scelte religiose e culturali
13. essere rispettato nella propria riservatezza

DOVERI DELLO STUDENTE

Lo studente ha il dovere di:

1. presentarsi a scuola con puntualità e regolarità
2. ascoltare con attenzione le consegne e le spiegazioni degli insegnanti
3. portare a scuola il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche ed essere responsabile di tutti gli oggetti e del denaro che porta con sé
4. non portare a scuola materiali estranei allo svolgimento dell'attività didattica se non autorizzato dagli insegnanti
5. impegnarsi nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati sia in classe sia a casa
6. curare la propria igiene personale e indossare un abbigliamento decoroso e adeguato all'ambiente scolastico
7. avere cura del materiale proprio, altrui e della scuola: non rovinare e non sprecare i materiali, le strutture e i sussidi
8. lasciare puliti e in ordine gli ambienti scolastici (aule, mensa, laboratori, palestra, bagni, cortile ...)
9. utilizzare attrezzature e sussidi didattici seguendo scrupolosamente le indicazioni/istruzioni degli insegnanti; utilizzare in modo corretto i PC e la rete Internet
10. rispettare le disposizioni contenute nella Direttiva ministeriale prot. n. 30 del 15/03/2007 relativa all'uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici
11. esprimersi in modo corretto, evitando espressioni e gesti volgari o scurrili (imprecazioni, parolacce, bestemmie...)
12. mantenere, nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che si chiede per se stessi
13. far firmare puntualmente e regolarmente gli avvisi, le comunicazioni scuola – famiglia, gli esiti delle verifiche, le giustificazioni di assenza/ritardo, senza alcuna contraffazione
14. rispettare le norme organizzative e di sicurezza, igiene e salute dettate dai regolamenti interni
15. assumere un comportamento corretto durante le visite guidate e i viaggi di istruzione e negli scuolabus

MANCANZE DISCIPLINARI

Si configurano come mancanze disciplinari, da parte degli studenti, i comportamenti che risultano trasgressivi dei loro doveri, attuati sia in presenza che durante la DAD qualora attivata

Esse si possono raggruppare in:

A) Mancanze lievi:

1. presentarsi alle lezioni in ritardo senza giustificato motivo;
2. distrarsi e/o disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione le attività scolastiche;
3. presentarsi alle lezioni sprovvisti di materiale scolastico;
4. portare a scuola o fare uso di oggetti non pertinenti all'attività didattica senza l'autorizzazione dell'insegnante;
5. non svolgere i compiti assegnati in classe e/o per casa;
6. avvalersi del lavoro svolto dai compagni presentandolo come proprio;

7. tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni;
8. indossare un abbigliamento non consono alla vita della scuola;
9. non far firmare nei tempi dati le comunicazioni scuola – famiglia.

B) Mancanze gravi:

10. frequentare le lezioni in modo irregolare senza valido motivo, sia in presenza che a distanza (lezioni in modalità sincrona)
11. rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio, il materiale altrui o della scuola per dolo o negligenza; lanciare oggetti dalle finestre;
12. sporcare e/o danneggiare intenzionalmente i locali;
13. utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche, i pc e la rete internet;
14. tenere acceso/usare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico (se non previsti dalla didattica e autorizzati dal docente);
15. usare linguaggi e gesti scurrili o volgari;
16. nel rapporto scuola famiglia, falsificare, alterare, cancellare/ o non fare pervenire firme, comunicazioni, valutazioni
17. fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dalle norme vigenti;
18. non dissociarsi da condotte gravi/gravissime, specie se prevedibili e/o evitabili, poste in essere dai compagni (in particolare se riconducibili ad atti di bullismo/cyberbullismo);
19. non rispettare le regole per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus (Piano di Istituto per la ripartenza e suoi aggiornamenti)
20. non rispettare le regole previste per la Didattica a distanza (Regolamento per DAD)
21. portare all'interno delle strutture scolastiche oggetti non richiesti, pericolosi o sconvenienti;
22. reiterare un comportamento scorretto.

C) Mancanze gravissime:

23. mancare alle lezioni senza avere il consenso della famiglia sia in presenza che a distanza (lezioni in modalità sincrona)
24. insultare e umiliare i compagni e/o il personale scolastico, in forma verbale/scritta; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o come atto di bullismo;
25. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
26. compiere atti di vandalismo su cose, anche durante le gite scolastiche e negli scuolabus;
27. compiere atti (con parole, azioni, minacce, intimidazioni) che violano la dignità, il rispetto della persona e del suo ruolo;
28. compiere atti di aggressione/violenza fisica verso coetanei ed adulti della scuola o atti che mettono in pericolo l'incolumità propria o altrui;
29. raccogliere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione e senza l'autorizzazione dell'insegnante (specie se atto connotabile come cyberbullismo);
30. diffondere tali registrazioni video e/o audio attraverso la Rete;
31. fare uso/spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
32. reiterare una mancanza grave

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa: tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

La reiterazione delle mancanze disciplinari e le mancanze gravi influiscono sul voto del comportamento.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione ed ispirate al principio di gradualità.

Le sanzioni disciplinari potranno essere sostituite e/o accompagnate da provvedimenti educativi volti alla riparazione del danno, alla riflessione e al ravvedimento, al fine di stimolare nello studente l'acquisizione del senso del limite, della responsabilità e della condivisione delle regole della convivenza civile e sociale (secondo quanto indicato dalla *C. M. prot. n. 3602 del 31/07/2008*)

Le sanzioni disciplinari tengono conto dell'età e della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Nel caso di alunni certificati (L: 104/92 o ADHD) il provvedimento viene concordato con il GLO e/o con l'equipe di riferimento.

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente: pulire dove sporcato, riordinare dove messo a soqquadro, riparare se possibile il danno arrecato o rifonderlo.

La scuola avrà facoltà di intervenire con sanzioni disciplinari anche a fronte di condotte dello studente che, sebbene poste in essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, si siano verificate negli scuolabus o abbiano come soggetto passivo la comunità scolastica stessa o beni della scuola.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione: in caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

TIPOLOGIA DI SANZIONI E ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE.

	Sanzione	Organo competente all'irrogazione
A	Richiamo verbale	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare

B	Richiamo verbale	Dirigente Scolastico
C	Richiamo scritto sul libretto scolastico personale (da riportare sul registro di classe)	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
D	Convocazione dei genitori tramite libretto scolastico	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
E	Comunicazione scritta ai genitori mediante lettera	Dirigente Scolastico
F	Convocazione dei genitori mediante lettera/fonogramma	Dirigente Scolastico
G	Ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
H	In caso di gravità o recidiva, ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al genitore, appositamente convocato, per telefono o per iscritto	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare o Dirigente
I	Risarcimento o riparazione del danno	Dirigente Scolastico
L	Obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
M	In caso di gravi offese obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico	Dirigente Scolastico
N	Sospensione da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (es: torneo sportivo, visita guidata o viaggio di istruzione, festa/manifestazione), con obbligo per lo studente di frequentare le lezioni. L'alunno sarà impegnato in attività didattiche e formative e inserito in altra classe.	Docenti della classe su proposta del docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
O	Sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, per un massimo di 5 giorni.	Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori.
P	In caso di gravità o reiterazione, sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, fino ad un massimo di 15 giorni.	Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori.
Q	Sospensione dalle lezioni con allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni	Consiglio di Istituto.

SOSPENSIONE CAUTELARE.

Qualora uno studente commetta gravi atti di violenza (fisica, psicologica o verbale) o altri atti particolarmente gravi, il Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore di classe/gli insegnanti della classe, può sospendere cautelativamente lo studente dalle lezioni, con effetto immediato, per non più di tre giorni,

informandone la famiglia, al fine di garantire l'incolumità fisica o psicologica di altri soggetti. L'organo collegiale competente, appositamente convocato, esamina il caso e stabilisce l'entità dell'eventuale sanzione disciplinare.

Qualora l'organo collegiale competente decida di non comminare alcuna sanzione di sospensione, la sospensione cautelare, precedentemente irrogata, non avrà alcuna conseguenza in sede di scrutinio per la valutazione del comportamento.

VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Nelle mancanze classificate come lievi interviene il docente che le ha rilevate, applicando una delle sanzioni previste ai punti A-C-D-G-H - L. Con l'esclusione per il richiamo verbale, il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
2. Le mancanze gravi vengono sanzionate da parte del Dirigente Scolastico (sanzioni di tipo B – E – F - H – I - M) o dei docenti (sanzione di tipo N) o con sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni (sanzioni di tipo O- P), a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Le mancanze di cui al numero 13 e 18 comportano anche la consegna dei materiali all'Ufficio del Dirigente che li conserverà fino al ritiro da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa. La violazione di cui al n. 16 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. Il provvedimento della sospensione viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le mancanze gravissime o la reiterazione di mancanze gravi vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato (sanzioni di tipo O- P -Q). La sanzione della sospensione superiore ai 15 giorni è prevista solo nel caso grave in cui si ravvisi pericolo per l'incolumità dello studente e delle persone. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. Se la sospensione è superiore ai 15 giorni, i provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento e negli altri casi in cui sussista un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITORIO

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori che non contemplano la sospensione dalle attività didattiche integrative o dalle lezioni è sommamente condizionata dall'immediatezza e tempestività della loro applicazione, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.
2. Le sanzioni di cui ai punti A, C, D, G, H e L, irrogate dal docente, vengono comminate dopo aver contestato immediatamente allo studente la violazione disciplinare, aver ascoltato le eventuali giustificazioni sull'infrazione e aver ravvisato la sussistenza della stessa.
3. Le sanzioni di cui ai punti B, E, F, H, I e M, irrogate dal Dirigente scolastico, vengono comminate dopo aver ascoltato individualmente le ragioni dello studente.
4. La sanzione di cui al punto N, di competenza dei docenti della classe su proposta del docente che ha ravvisato la violazione, viene irrogata secondo la procedura di seguito indicata:
 - a. il docente segnala la violazione disciplinare
 - b. i docenti della classe, valutata la gravità della violazione, sospendono l'alunno da una delle attività programmate; tale sanzione deve essere documentata con annotazione nel registro di classe.
5. Le sanzioni di cui ai punti O, P e Q, di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto, vengono irrogate secondo la procedura di seguito indicata:
 - a. va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso le vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati devono essere fondati su circostanze precise: documentali, testimoniali o fattuali.
 - b. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
 - c. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

1. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
2. la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola da parte dei genitori interessati, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione. Tale Organo decide in merito all'applicazione del regolamento di disciplina degli studenti, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Mareno, Seduta del Consiglio di Istituto dell'8 settembre 2020 delibera n.146